



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

## **Regolamento delle attività di acconciatore ed estetista**

### Titolo I - Principi Generali

- Art. 1: Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2: Principi generali
- Art. 3: Forme di esercizio dell'attività

### Titolo II – Attività di acconciatore

- Art. 4: Definizione delle attività e modalità di svolgimento
- Art. 5: Requisiti per l'abilitazione all'attività
- Art. 6: Disposizioni particolari

### Titolo III – Attività di estetista ed attività assimilate

- Art. 7: Definizione dell'attività e modalità di svolgimento
- Art. 8: Requisiti per l'abilitazione all'attività
- Art. 9: Disposizioni particolari

### Titolo IV – Disposizioni Generali

- Art. 10: Controlli e sanzioni
- Art. 11: Provvedimenti inibitori delle attività
- Art. 12: Decadenza e revoca dei titoli abilitativi alle attività
- Art. 13: Disposizioni transitorie e finali
- Art. 14: Disposizioni particolari

### Allegati:

- Allegato A: Requisiti igienico-sanitari strutturali e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature
- Allegato B: Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore, estetista ed attività assimilate
- Allegato C: Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate nell'attività di estetica
- Allegato D: Disposizioni di attuazione



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

## **Titolo I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di :
  - a) acconciatore, come definita dalla legge 174/2005 e relativa normativa regionale di attuazione;
  - b) estetista, come definita dalla legge 1/1990 e relativa normativa regionale di attuazione;
  - c) le attività assimilate all'attività di estetista ai sensi della vigente normativa e del presente regolamento.
  - c) piercing, così come definiti dalla L.R. 28/2004 e relativo regolamento di attuazione;
  - d) tatuaggi, così come definiti dalla L.R. 28/2004 e relativo regolamento di attuazione;
2. Salvo diversa indicazione i riferimenti al presente regolamento devono intendersi comprensivi degli allegati tecnici costituenti documento di attuazione del presente regolamento.
3. Gli allegati al presente regolamento, predisposti nell'ambito del Coordinamento del progetto SPIC , consistono in:
  - A) Requisiti igienico-sanitari, strutturali e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
  - B) Disposizioni sulla conduzione igienica delle attività;
  - C) Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili nell'attività di estetica di cui all'articolo 1 comma 3 della L.R.T. n. 74 del 17 ottobre 1994;
  - D) Disposizioni di attuazione
4. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, le attività di cui al comma 1, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.
6. Non è ammesso lo svolgimento di cui al comma 1 in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche o private e presso il domicilio del cliente salvo quanto previsto ai successivi art. 6 e art.7 comma 5.

#### **ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI**

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio delle stesse si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali:



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

a) principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di efficacia, economicità e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";  
b) principi della semplificazione documentale e amministrativa di cui alla suddetta legge 241/90, al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e alla legge 29.7.2003 n. 229 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001";  
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:

- a) nel Titolo V della Costituzione "Le Regioni, le Province, i Comuni";
- b) nella legge 5.6.2003 n.131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.";
- c) nella legge 14.2.1963 n.161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini" e successive modificazioni e integrazioni;
- d) nella legge 8.8.1985 n.443 "Legge-quadro per l'artigianato" e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) nella legge 4.1.1990 n.1 "Disciplina dell'attività di estetista" e nella L.R.T.17.10.1994 n.74 "Disciplina dell'attività di estetista" e sue modificazioni ed integrazioni;
- f) nella Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- g) la L.R.28/2004 e s.m."Disciplina dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing";
- g) nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131";
- h) nel D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- i) nel DLgs 112/1998 e nel DPR 447/1998 (come modificato dal DPR 440/2000) relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive.

3. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

4. L'esercizio delle attività produttive oggetto della presente disciplina, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.

5. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica.

6. In ogni caso si intendono citati i principi contenuti nella normativa vigente in materia e, ove applicabili, le disposizioni contenute negli allegati tecnici.

### **ARTICOLO 3 – FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

1. Le attività di cui all'articolo 1 comma 1 del presente regolamento possono essere esercitate nelle forme previste dall'art.8 della L.R.28/2004 e s.m.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
*(Provincia di Firenze)*

---

*Sportello Unico per le Attività produttive*  
*suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it*

2. Il titolare, i soci e gli addetti devono essere in possesso delle qualificazioni professionali nei limiti e con le modalità previste dallo stesso art. 8 sopra citato.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

## **Titolo II**

### **ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

#### **ARTICOLO 4. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di acconciatore deve essere ottenuto specifico titolo abilitante e devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari e le prescrizioni previste dal presente regolamento.
3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente (vd. art.14) ovvero presso la sede designata dal cliente (vd. art.6), nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso del requisito professionale. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero anche mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico secondo quanto previsto nell'allegato A.
8. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :
  - a) di esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività l'autorizzazione, la DIA o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
  - b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
  - c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.
9. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli acconciatori devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato B) del presente regolamento.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

10. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato B). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.

11. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

**ARTICOLO 5 – REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALL' ATTIVITA'**

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento delle attività di acconciatore occorre:

a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:

- del titolare nell'impresa individuale;
- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;

b) il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;

c) la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;

d) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

**ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. Presso gli ospedali, case di cura e ricoveri e centri per anziani e disabili, nonché presso le abitazioni private a favore di persone con difficoltà di deambulazione o a favore di ammalati nonché in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi) le attività di acconciatore possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Resta fermo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per i locali sede dell'attività e per la conduzione della stessa previsti dal presente regolamento.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

## **Titolo III**

### **ATTIVITA' DI ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE**

#### **ARTICOLO 7. DEFINIZIONE DELL' ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. L'attività di ESTETISTA comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.
2. L'attività di estetista può essere svolta mediante:
  - tecniche manuali;
  - con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all'art. 1 comma 3 della legge regionale n. 74 del 17 ottobre 1994 (riportate nell'Allegato C del presente regolamento) ed eventuali altre consentite dalla normativa vigente tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore;
  - l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002 n.39.
3. Non rientrano nelle attività di estetista, e quindi non sono soggette al presente regolamento, i trattamenti diretti a finalità di carattere medico-curativo-sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto della persona a determinati canoni di moda o costume. Nell'allegato D n. 1) sono indicate e specificate le attività non rientranti nel campo di applicazione tenuto anche conto dell'evoluzione normativa nazionale, regionale e giurisprudenziale.
4. Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di estetista, nei luoghi e nelle forme consentite deve essere provvisto di apposito titolo abilitante conseguito sempre secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Le attività possono essere svolte anche al di fuori dell'esercizio con le modalità stabilite dall'art. 9.
6. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici ed estetici strettamente connessi alle attività stesse (anche al fine della continuità dei trattamenti in corso) senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le autorizzazioni previste da leggi speciali.
7. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo:
  - a) di esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività l'autorizzazione, la DIA o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
  - b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
  - c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.
8. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli estetisti devono attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato B) del presente regolamento.
9. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato B). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.

10. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità C.E. e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente installate e/o presenti presso l'esercizio.

### **ARTICOLO 8 – REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALL' ATTIVITA'**

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista occorre:
- a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:
    - del titolare nell'impresa individuale;
    - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
    - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
    - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
    - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
  - b) il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;
  - c) la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;
  - d) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

### **ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. Presso gli ospedali, case di cura e ricoveri e centri per anziani e disabili, nonché presso le abitazioni private a favore di persone con difficoltà di deambulazione o a favore di ammalati nonché in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi) le attività di cui al presente titolo possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Resta fermo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per i locali sede dell'attività e per la conduzione della stessa previsti dal presente regolamento.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 10 – CONTROLLI E SANZIONI**

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri enti ed organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore ed estetista, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dalla normativa regionale in materia.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### **ARTICOLO 11 - PROVVEDIMENTI INIBITORI DELLE ATTIVITA'**

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza le prescritte autorizzazioni o abilitazioni, l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse.
2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi abilitati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista, l'organo accertatore diffida all'adeguamento assegnando un termine congruo dandone comunicazione all'ufficio competente. Se, decorso tale termine, l'esercente non ha provveduto all'adeguamento, l'organo accertatore lo comunica al competente ufficio comunale che provvede ad ordinare la sospensione dell'attività fino al ripristino dei requisiti igienico sanitari segnalati entro un termine assegnato. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applicano le eventuali ipotesi di decadenza.  
Quando invece sia ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, l'organo accertatore dà immediato avviso al competente ufficio comunale che dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine non superiore a 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applicano le eventuali ipotesi di decadenza.

#### **ARTICOLO 12 - DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI ABILITATIVI ALLE ATTIVITA'**

1. I titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento decadono, salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente ad un anno e sulla base di comprovate giustificazioni:
  - a) qualora l'attività non venga avviata entro sei mesi dal perfezionarsi del titolo abilitativo secondo le procedure di cui all'allegato D;
  - b) per sospensione dell'attività per oltre sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi di :
    - grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico qualificato lavorante presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

- demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;
  - per sfratto.
2. La decadenza di cui al presente comma è pronunciata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 241/1990.
3. E' disposta la revoca dell'autorizzazione o del titolo abilitativo qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimate, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio dell'attività.
4. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la decadenza o la revoca dei titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. 445/2000.

### **ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. I requisiti strutturali di cui all'allegato A) del presente regolamento non si applicano, anche in caso di subingresso (salvo che non intervengano modifiche o variazione dei locali conseguenti a ristrutturazione degli stessi), agli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli stessi esercizi dovranno adeguarsi ed attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la conduzione della attività di cui all'allegato B) del presente regolamento (in particolare per la sterilizzazione e disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso), nonché dotarsi delle attrezzature di cui allegato A (armadietti, asciugamani monouso, sapone a dispenser, contenitori per la biancheria sporca e rifiuti solidi, ecc.) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione e dalla sua entrata in vigore sono abrogati i previgenti regolamenti comunali in materia, nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
3. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Possono esservi apportate modifiche, sentite le locali associazioni di categoria degli esercenti le attività di acconciatore ed estetista e l'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Parimenti, gli enti e gli organismi suddetti saranno sentiti nel caso della predisposizione di un nuovo regolamento.
4. Gli esercenti le attività di cui al presente regolamento, salvo il possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regionale non sono soggetti al rilascio della tessera sanitaria.
5. Le istanze in corso alla data di entrata in vigore del regolamento saranno definite in base al previgente regolamento, salva la possibilità per l'interessato di avvalersi delle procedure di cui all'allegato D.
6. Sono fatte salve le disposizioni transitorie della legge 174/2005.

### **ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

1. Le attività paraestetiche esistenti sul territorio comunale ed in possesso di regolare titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono intendersi assimilate alle attività estetiche.
2. I soggetti in possesso di qualifiche professionali parziali (abilitazione allo svolgimento di solarium ecc...) possono avviare l'attività di estetica indicando nella documentazione il relativo

titolo. L'abilitazione si intende conseguita esclusivamente e limitatamente alla qualifica posseduta. L'esercizio di ulteriori attività estetiche deve intendersi come non autorizzato.

3. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche presso la residenza ovvero il domicilio dell'esercente purché:

- a) i locali dove queste vengono esercitate siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse
- b) i locali siano funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio
- c) i locali e le attrezzature rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal presente regolamento
- d) sia utilizzata una superficie complessiva per l'attività non superiore al 35% della superficie utile lorda dell'immobile ovvero non superiore a 30 mq.
- e) sia apposta una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via, indicante la tipologia di attività esercitata e la relativa denominazione.

4. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in fondi aventi la destinazione urbanistica e d'uso compatibile ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia. In ogni caso, salvi espressi divieti previsti dalla citata normativa comunale sono in ogni caso compatibili con l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento le destinazioni d'uso artigianale e commerciale.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

## **ALLEGATO “A” - REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE**

### **ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

#### **SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA**

##### Caratteristiche generali:

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

##### Superficie dei locali di lavoro e attesa:

Il locale deve disporre di una superficie utile (superficie calpestabile al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; tintura) per ciascuna delle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di ingombro pari a mq.3. Per il lavaggio invece dovrà essere prevista una superficie minima di mq.2.

Ogni locale operativo dovrà disporre, in ogni caso, di una superficie minima come previsto dal vigente Regolamento edilizio e dalla vigente normativa.

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, di minimo mq.3 attrezzata con posti a sedere; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq.6.

##### Altezza minima:

Gli ambienti operativi, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a ml.2,70.

L'altezza media dei locali adibiti al lavoro deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti: nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml.2,20; nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml.2,40.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml.2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un' altezza non inferiore a ml.2,40.

##### Illuminazione:

gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento edilizio e e normativa vigente in Edilizio in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento edilizio e normativa vigente in materia.

Nei locali di attesa, quando separati dal locale principale, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380).

Areazione:

gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio e dalle norme vigenti in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, conformemente al disposto del vigente Regolamento edilizio e dalla normativa vigente in materia, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339).

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

Pareti:

Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile fino all'altezza di m.2,00 dal pavimento.

Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all'altezza di m.2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antiscivolo.

Superfici di lavoro/appoggio:

le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

Poltrone per la rasatura della barba:

le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate, nel loro complesso, di lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere. L'attività deve essere corredata dell'attrezzatura necessaria per la disinfezione

ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso.

Lavatesta:

per il lavaggio dei capelli l'esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni cliente, costituite da lavandini o poltrone reclinabili. Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito d'idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili sedute sulla propria sedia a ruote; per quest'ultimo scopo



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l'impianto idro-sanitario dell'esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.

## **SERVIZI IGIENICI**

### Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal Regolamento Comunale dell'Edilizia e dalla vigente normativa in materia e comunque di n.1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti.

I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

### Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.), di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

### Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

### Altezza:

il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a ml.2,40. L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml.2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml.2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml.2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

### Superficie:

Poiché le attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista si distinguono da altre forme di artigianato di servizio o dal commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M. n°236/89 in grado di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire una "accessibilità condizionata", mediante l'intervento del personale interno all'attività.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio e dalla normativa vigente per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo: mq.1,20 con larghezza minima di cm.90. L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie minima di mq.1,00 con larghezza minima di cm.90.

Areazione:

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e con un minimo assoluto di mq. 0,40.

Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente in uno dei seguenti modi, richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale e dalla vigente normativa in materia:

impianto di espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora;

impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo.

L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni d'igiene pubblica indicate dal Regolamento Edilizio Comunale e dalla vigente normativa.

Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

## **RIPOSTIGLIO**

Caratteristiche generali:

L'ambiente di lavoro di barbiere o parrucchiere deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

**Dotazioni funzionali minime:**

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n.2 contenitori con coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi apribili a pedale.

**Altezza:**

il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a ml.2,40.

L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml.2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml.2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml.2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

**Superficie:**

Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq.2,00 per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

**Areazione:**

Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una luce minima di cm. 30 nella parte superiore) l'aerazione può essere di tipo indiretto.

**Illuminazione:**

Il ripostiglio deve disporre sempre d'illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.

**Pareti e Pavimenti:**

Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

**SPOGLIATOIO**

**Caratteristiche generali:**

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956 così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di barbiere o parrucchiere deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato. Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

**Armadietti individuali per gli indumenti del personale:**

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere depositi piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

**Superficie spogliatoio:**

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di mq.1,2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.

In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una superficie libera da arredi di mq.2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.

**Altezza:**

l'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a ml.2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.

**Areazione:**

L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di ventilazione forzata.

La superficie minima finestrata apribile per l'aerazione naturale o l'impianto di ventilazione per l'areazione forzata dovranno rispettare i parametri già indicati per il servizio igienico.

**Pareti:**

Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml.2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a ml.2,00, con una luce minima di cm. 30. Nel caso di assenza di finestre o d'impianto per l'aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno interrompersi prima del soffitto, almeno a cm. 30 dallo stesso, in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

**Pavimenti:**

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

## **CABINA MANICURE/PEDICURE**

### Caratteristiche generali:

L'attività di manicure e pedicure deve disporre di un vano o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di ml.2,00 e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm. 30.

La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

### Superficie:

la cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq. 3, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di parrucchiere relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

### Altezza:

Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure deve disporre di un'altezza libera media non inferiore a ml.2,70, determinata come per il locale principale.

### Aerazione ed illuminazione:

l'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per il locale principale di lavoro. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.

### Dotazioni funzionali minime:

la cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile.

Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona lavoro, purché tale poltrona sia funzionalmente servita delle dotazioni funzionali di cui sopra.

### Pareti:

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.

### Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

## **ATTIVITA' DI ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE**

### **SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA**

#### Caratteristiche generali:

Gli esercizi d'estetista devono disporre di uno o più locali operativi da destinare all'utenza, al cui interno devono essere allestite le postazioni di lavoro, intese come gli spazi dove viene effettuato qualsiasi trattamento estetico, e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva da destinare all'utenza potrà essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

#### Superficie:

Le postazioni di lavoro devono essere ricavate in vani di superficie conforme a quanto prescritto dal vigente e dalla vigente normativa in materia di luoghi di lavoro.

All'interno dei vani possono essere realizzate cabine per trattamenti estetici, delimitate da pareti di altezza minima di m.2,00 e aperte nella parte superiore, con una luce minima dal soffitto di almeno cm.30, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, ad eccezione delle cabine dove il cliente siede senza la presenza continuativa dell'operatore (solarium, idromassaggio, bagno turco, ecc.).

Ogni cabina deve disporre di una superficie minima di mq.6 (superficie calpestabile al lordo degli arredi), ad eccezione per le prestazioni di seguito elencate, per le quali è consentita una superficie minima di mq.3:

manicure e pedicure estetico (v. relativo paragrafo nella parte "parrucchiere");

pulizia del viso, trucco e altri trattamenti al viso;

solarium viso;

solarium integrale ad assetto verticale "a doccia".

I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o cabine.

Gli impianti di sauna o bagno turco sono computati secondo la superficie effettivamente occupata. (N.B. Trattasi in questo caso di attrezzature ad uso dell'attività di estetica, più che di cabine, che nella fattispecie devono essere necessariamente chiuse).

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale (dove sono collocate le cabine) a condizione che sia disponibile una superficie minima, attrezzata con posti a sedere, di mq. 3, in aggiunta alla superficie operativa; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq.6.

#### Altezza minima:

I vani o le cabine adibiti all'esercizio dell'attività, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a ml.2,70.

L'altezza media deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml.2,20;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml.2,40.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml.2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un' altezza non inferiore a ml.2,40.

**Illuminazione:**

gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio e dalla vigente normativa in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e dalla normativa vigente.

Nei locali di attesa e nelle cabine adibite solamente ad attività dove il cliente siede senza la presenza continuativa dell'operatore (es: solarium; idromassaggio; bagno turco; ecc.) l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380).

**Areazione:**

gli ambienti di lavoro e la zona d'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio e dalla vigente normativa in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, (immissione ed estrazione dell'aria) conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e dalla vigente normativa, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339/1995) e della normativa sull'inquinamento acustico a tutela del vicinato.

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

**Dotazioni funzionali minime:**

Il vano operativo o la cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile; rotolo di carta monouso per coprire il lettino o la poltrona.

Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Le cabine o i locali, destinati esclusivamente all'abbronzatura mediante apparecchiature solarium, possono essere dotati del solo contenitore dei rifiuti e del rotolo di carta monouso.

Nei locali o cabine dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere presente, facilmente individuabile e raggiungibile dall'utente, un campanello di chiamata.

All'esterno di vani o cabine ove sono installate lampade che emettono raggi ultravioletti deve essere apposto in modo ben visibile un cartello recante il simbolo che indica la presenza di sorgenti che emettono radiazioni non ionizzanti. All'interno di tali postazioni devono essere esposti, in modo ben visibile, dei cartelli recanti avvertenze e controindicazioni in merito alle esposizioni alle radiazioni ultraviolette.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

**Pareti:**

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o rivestite con materiali riflettenti o trasparenti.

**Pavimenti:**

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile;

**DOCCIA**

**Caratteristiche generali:**

Quando vengono eseguiti trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazione di fanghi o di calore, solarium integrale, bagno turco, bagno di vapore, sauna, l'esercizio deve disporre di doccia accessibile direttamente dalle cabine dove vengono eseguiti i suddetti trattamenti o collocata in apposito locale, parte del quale destinato a spogliatoio. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal locale w.c..

La superficie operativa delle cabine non può computare lo spazio eventualmente destinato a box doccia.

Il box doccia è computato secondo la superficie effettivamente occupata.

**Dotazioni funzionali minime:**

Il locale o box doccia dovrà disporre di campanello di chiamata a tirante, conforme alle norme tecniche sulla sicurezza elettrica.

Lo spazio antistante il box doccia dovrà disporre di apposito appendiabito.

**Altezza e superficie dell'anti-doccia:**

Nell'eventuale locale doccia a servizio di più cabine, la zona spogliatoio antistante il box deve avere un'altezza media non inferiore a ml.2,40, calcolata come per i servizi igienici, e una superficie minima di mq.0,60 con lato minimo cm.80.

**Aerazione:**

L'aerazione del locale o box doccia può essere di tipo naturale, diretta o indiretta, o di tipo forzato. In entrambi i casi devono essere rispettati i parametri indicati per i servizi igienici.

**Illuminazione:**

Il locale o box doccia deve disporre di illuminazione artificiale (diretta o indiretta) nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza elettrica; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

**Pareti e Pavimenti:**

le pareti del box doccia devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

## **SERVIZI IGIENICI**

### Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal Regolamento Edilizio e dalla vigente normativa: n.1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti. I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

### Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.). di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

### Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

### Altezza:

il locale wc ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a ml.2,40. L'altezza media dei servizi deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml.2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml.2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml.2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

### Superficie:

Poiché le attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista si distinguono da altre forme di artigianato di servizio o del commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M. n°236/89 in grado di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire una "accessibilità condizionata", mediante l'intervento del personale interno all'attività.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio e dalla vigente normativa per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo: mq.1,20



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

con larghezza minima di cm.90. L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie minima di mq.1,00 con larghezza minima di cm.90.

**Areazione:**

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e con un minimo assoluto di mq. 0.40.

Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente in uno dei seguenti modi, richiesti dal Regolamento edilizio e dalla vigente normativa:

impianto di espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora;

impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo.

L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni d'igiene pubblica indicate dal Regolamento Edilizio e dalla vigente normativa.

**Illuminazione:**

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

**Pareti e Pavimenti:**

Le pareti devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

**RIPOSTIGLIO**

**Caratteristiche generali:**

Gli esercizi di estetista devono disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

**Dotazioni funzionali minime:**

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello, per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n.2 contenitori con coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi apribili a pedale.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

Altezza:

il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a ml.2,40.

L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml.2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml.2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml.2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

Superficie:

Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq.2. per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentire altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Areazione:

il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina aperta nella parte superiore, che deve avere una luce minima di cm.30, l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Illuminazione:

Il ripostiglio deve sempre disporre d'illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

## **SPOGLIATOIO**

Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956 così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di estetista deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato. Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore, deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere depositi piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel servizio igienico e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

**Superficie spogliatoio:**

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un vano apposito adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di mq.1,2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.

In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una superficie libera da arredi di mq.2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.

**Altezza:**

l'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a ml.2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.

**Areazione:**

l'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di ventilazione forzata.

La superficie minima finestrata apribile per l'aerazione naturale o l'impianto di ventilazione per l'areazione forzata dovranno rispettare i parametri già indicati per il servizio igienico.

**Pareti:**

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m.2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a mt.2,00, con una luce minima di cm. 30. Nel caso di assenza di finestre o d'impianto per l'aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno interrompersi prima del soffitto, almeno a cm.30, in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

**Pavimenti:**

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

**NOTE TECNICHE GENERALI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE**

1. Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale. Qualora esigenze lavorative lo richiedano potrà essere installato un impianto di accumulo e sollevamento dell'acqua potabile nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento edilizio e delle vigenti norme.

L'impianto dovrà essere anche munito di rubinetto sterilizzabile per flambatura, a monte del serbatoio di accumulo, da utilizzare per il prelievo di campioni d'acqua.

2. Gli esercizi devono essere corredati di un impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conforme alle prescrizioni del Regolamento comunale dell'edilizia e della vigente normativa.

3. Gli eventuali impianti di aerazione forzata (immissione ed estrazione dell'aria) installati negli esercizi dovranno essere progettati in conformità alla NORMA UNI 10339/1995 ed installati nel rispetto del Regolamento comunale dell'edilizia e della normativa sull'inquinamento acustico, a tutela del vicinato.

4. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente Allegato si applicano le disposizioni del Regolamento comunale dell'edilizia e della normativa generale sull'igiene del lavoro.

Ai fini del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni future del Regolamento comunale dell'edilizia, si considerano accorpabili in un solo vano due vani tra loro collegati tramite un'apertura priva di porta ed avente una superficie non inferiore a mq.4.

5. Fermo restando tutto quanto indicato nei precedenti paragrafi in ordine ai requisiti funzionali e strutturali dei locali adibiti alle singole attività di parrucchiere ed estetista, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente le attività di parrucchiere e di estetista, anche se afferenti a titolari diversi, possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. La superficie operativa minima per le attività di parrucchiere ed estetista resta fissata come indicato ai rispettivi paragrafi e deve, altresì, rimanere separata in vani diversi per le due distinte attività, anche quando svolte contemporaneamente nello stesso esercizio.

6. Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra, alle apparecchiature elettriche od elettromeccaniche e agli impianti termici si applicano le normative tecniche di settore.

7. Tolleranze e metodi di misurazione. A tutte le misure lineari minime prescritte in queste disposizioni si applicano le tolleranze indicate dal Regolamento comunale dell'edilizia. A tutte le misure minime di superficie prescritte in queste disposizioni si applica una tolleranza non superiore al 2,5%. Le superfici finestrate utilizzate per l'illuminazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore a cm.80. Le superfici finestrate apribili utilizzate per l'aerazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti. L'altezza libera di un locale viene misurata secondo le istruzioni riportate dal Regolamento comunale dell'edilizia.

8. Tutti i rinvii al Regolamento comunale dell'edilizia s'intendono riferiti sia a quello vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia a sue eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

## ALLEGATO “B” - DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED ATTIVITA’ ASSIMILATE

### LOCALI, ARREDI E IMPIANTI

**Pavimenti:** si raccomanda di eseguire la pulizia mediante spazzatura ad umido o con l’impiego di apparecchi aspirapolvere preferibilmente con filtro ad acqua. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante.

**Pareti:** devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante.

**Arredi:** rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti.

**Impianti di ventilazione forzata** (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell’aria a completo ricircolo : deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell’impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell’aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.

**Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue** (nere e saponose): deve essere curata la costante efficienza dell’impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l’intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

### APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE UTILIZZATI PER LE PRESTAZIONI

**Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere:** devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l’utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

**Vasche, apparecchiature per abbronzatura della pelle, impianti di sauna, bagno turco e bagno di vapore:** dopo ogni prestazione devono essere puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti.

**Carrelli, lettini per massaggi od altre prestazioni in ambito estetico, poltrone per trattamenti estetici:** devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti. Le superfici ove si appoggia il corpo dell’utente devono essere protette con lenzuolini monouso (tipo tessuto non tessuto) o da lavare dopo ciascuna utilizzazione.

**Rasoi:** devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Il manipolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavato, spazzolato, disinfettato o sterilizzato in rapporto al tipo di materiale costruttivo.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

**Forbici per il taglio dei capelli:** dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate (se tale trattamento non altera le lame).

**Tosatrici.** Dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere anche a disinfettare le lame spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio in bombolette spray.

**Aghi per depilazione con diatermocoagulazione:** devono essere tassativamente monouso e dopo ogni prestazione devono essere eliminati essendo comunque vietato anche l'uso ripetuto di un ago personale.

**Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico:** viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e prima di un successivo utilizzo devono essere lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati in rapporto al tipo di materiale costruttivo. Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.

**Strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati** (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal colore, manipoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.): dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e prima di un successivo utilizzo, qualora non siano monouso, devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.

**Biancheria:** ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Per proteggere i lettini si consiglia l'impiego di lenzuolini monouso. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90° C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante (anche candeggina) prima dell'ultimo risciacquo.

**Varie:** L'applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso. Il prelievo di creme dai contenitori deve essere eseguito con apposite spatole monouso. Le matite emostatiche devono essere monouso. Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale. Procedure obbligatorie per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso. Sterilizzazione: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi, patogeni e non patogeni ed anche delle spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni microrganismi sopravvivono in ambienti ostili nell'attesa di ritornare alla forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione. Per le esigenze igienico - sanitarie inerenti alle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore, secco od umido, mediante l'impiego dei seguenti apparecchi:

**A) Autoclave:** produce calore umido sotto forma di vapor d'acqua in pressione (schema operativo tipo: vapor d'acqua a 121° C per 20 minuti). Quando è possibile questo è l'apparecchio da preferire poiché risulta più affidabile nel garantire una sterilizzazione certa di ogni parte dello strumento sottoposto al trattamento ed è inoltre di più rapida esecuzione con danni termici minori agli strumenti.

**B) Stufa a secco:** produce calore secco (schema operativo tipo: temperatura a 170° C nella camera di sterilizzazione per 2 ore).



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

**C) Apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo.** In una vaschetta scoperta contenente minute sfere di quarzo viene raggiunta una temperatura di circa 240° C che consente in pochi secondi di sterilizzare uno strumento di metallo che venga inserito tra le sfere di quarzo.

Gli apparecchi denominati autoclave e stufa a secco possono essere impiegati per la sterilizzazione contemporanea di più strumenti di lavoro mentre l'impiego dello sterilizzatore a sfere di quarzo dovrebbe essere limitato alla sterilizzazione di singoli strumenti e purché di piccole dimensioni oppure quando è essenziale garantire la sterilizzazione della sola parte operativa dello strumento (punta) che viene perciò inserita nelle sfere di quarzo. In quest'ultimo caso l'operatore dovrà sempre tenere presente di non aver sterilizzato l'impugnatura dello strumento.

**Disinfezione ad alto livello.**

Con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni fatta eccezione per quelli che si trovino sotto forma di spora. Trattasi del tipo di disinfezione prescritta nel precedente paragrafo B) e dovrebbe essere eseguita soltanto sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l'impiego di calore.

La disinfezione ad alto livello può essere infatti ottenuta anch'essa con il calore (ad es. bollitura in acqua per due ore) ma nell'ambito delle attività soggette a questo regolamento si può far ricorso ad una disinfezione per via chimica immergendo gli oggetti in soluzioni acquose disinfettanti in vendita già pronte o da allestire al momento.

Procedure da seguire per la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Fasi comuni preliminari in entrambi i trattamenti.

Prima Fase: immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione.

Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.

Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso.

Sterilizzazione: gli strumenti vengono introdotti in uno degli apparecchi sopraindicati e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio.

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave o in stufa a calore secco è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene.

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello, (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti) avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili regolarmente in commercio.

Quando invece si utilizza un apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo gli strumenti devono essere rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura (manipolo) o utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello. Gli strumenti dovranno poi essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello ed a tal fine potranno essere utilizzati gli espositori con lampade germicide, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Anche per questo tipo di apparecchio sterilizzatore si raccomanda di far verificare periodicamente il suo perfetto funzionamento con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.

Disinfezione ad alto livello. Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.

Per spazzole, pettini, pennelli e bigodini, in considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti delle tre fasi comuni descritte al paragrafo **Strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati**, uno dei prodotti disinfettanti appositi, posti in commercio in bombolette spray, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.

## **IGIENE PERSONALE DEGLI OPERATORI**

Abbigliamento: durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.

Igiene delle mani degli operatori.

Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie purché personale.

Durante il lavoro non devono essere portati anelli. Si raccomanda anche di non portare bracciali e orologi.

Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.

Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:

- all'inizio ed al termine del turno lavorativo;
- dopo l'uso dei servizi igienici;
- dopo aver fumato;
- prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
- dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(*Provincia di Firenze*)

---

*Sportello Unico per le Attività produttive*  
*suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it*

Le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, non sterili, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso. Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti. Per l'esecuzione di massaggi le mani possono essere protette con "creme barriera".



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

## **ALLEGATO C - ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' ESTETICA**

Salvo l'elenco contenuto in atti normativi nazionali e/o regionali le apparecchiature che possono essere impiegate nell'attività estetica sono:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato no surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per messaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per messaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per messaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
  
- Apparecchi per presso-massaggio
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Saune.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

## **ALLEGATO D - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE**

### **1) CAMPO DI APPLICAZIONE**

Fatte salve le disposizioni contenute nella normativa nazionale e/o regionale si applicano le seguenti disposizioni:

#### **1.1 ATTIVITA' ASSIMILATE ALL'ESTETISTA**

Si considerano **assimilate** alle attività di estetista e sono quindi soggette alle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso il rispetto dei requisiti soggettivi (requisito professionale) ed oggettivi (requisiti dei locali):

a) l'attività di sauna, idromassaggio, lampade UVA ancorchè svolte con apparecchiature automatiche senza l'intervento diretto di personale, e l'attività di "nails" /onicotecnica quando la stessa consiste nella preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con l'apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte. L'apposizione di unghie finte preformate è operata mediante collanti.

#### **1.2 ATTIVITA' NON ASSIMILATE ALL'ESTETISTA**

Si considerano **non assimilate** alle attività di estetista e sono quindi non soggette alle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso il rispetto dei requisiti soggettivi (requisito professionale) ed oggettivi (requisiti dei locali) ma comunque tenute al rispetto delle norme igieniche e di sicurezza disposte da altre eventuali normative:

a) l'attività di "nails" /onicotecnica quando la stessa consiste nella sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna.

### **2) DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI**

#### **2.1 ABILITAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche, variazioni o adeguamenti dei locali di esercizio delle attività di acconciatore ed estetista possono essere effettuate previa denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata.

2. L'ampliamento dei locali è consentito unicamente, o in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro internamente comunicanti.

#### **2.2 VARIAZIONI SOGGETTIVE E SUBINGRESSO**

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività.

2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

soggettivi. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività, è comunque effettuata:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

3. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

4. Il titolare di un esercizio può affidare la gestione di uno o più reparti di piercing o tatuaggi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti soggettivi. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1 risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

### **2.3 CESSAZIONE**

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente regolamento è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione effettiva dell'attività stessa.

## **3) ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE**

### **3.1 PRINCIPI GENERALI**

1. Con la approvazione del presente regolamento si intendono colmate le lacune normative che riservavano alla Pubblica Amministrazione l'espressione di valutazioni discrezionali o tecnico-discrezionali nell'ambito delle procedure abilitative per le attività disciplinate dal presente regolamento.

2. Le disposizioni contenute nel presente atto intendono garantire ed assicurare l'effettività dei principi di:

- trasparenza amministrativa
- semplificazione
- responsabilizzazione del cittadino-utente
- salvaguardia del principio di libertà dell'iniziativa economica privata
- garanzia della parità di trattamento

3. I professionisti privati garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento nell'ambito delle attività di consulenza e supporto tecnico alle imprese ed al cittadino e mediante la predisposizione delle planimetrie e delle relazioni tecniche previste dai successivi articoli.

4. Il presente regolamento sarà aggiornato con cadenza periodica, anche su segnalazione dei cittadini, delle imprese e dei professionisti al fine di garantirne il costante aggiornamento alla realtà



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

normativa e l'adeguatezza rispetto agli interessi pubblici e privati, delle imprese e dei cittadini clienti di queste ultime.

5. La proposta di modifica ed aggiornamento del presente regolamento è definita nell'ambito del Coordinamento SPIC.

### **3.2 PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

1. Le procedure amministrative di cui al presente regolamento sono gestite dal Comune:
  - a) per il tramite dello Sportello Unico delle Attività produttive per le attività rientranti nel campo di applicazione di cui al DPR 447/1998;
  - b) per il tramite del competente ufficio comunale nelle ipotesi residuali rispetto al punto a);
2. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento si applica la procedura della denuncia di inizio attività ad efficacia immediata ad esclusione delle procedure di comunicazione previste nel presente atto..
3. La denuncia di inizio attività è presentata all'ufficio di cui al comma 1 utilizzando l'apposita modulistica presente nel sito del Coordinamento SPIC e contiene:
  - la dichiarazione del possesso dei requisiti e dei presupposti di legge a firma dell'interessato;
  - planimetria/e in scala adeguata in relazione alla tipologia di esercizio (1:50, 1:100) redatta da tecnico abilitato
  - relazione descrittiva e relazione tecnica (anche contenute nel medesimo documento) a firma congiunta del tecnico incaricato e dell'interessato.
4. La denuncia di inizio attività completa e regolare abilita immediatamente allo svolgimento dell'attività indicata e viene trasmessa in copia alla competente Azienda Sanitaria per le attività istituzionali di vigilanza e controllo, anche a campione.
5. Il controllo sul contenuto di quanto dichiarato nella denuncia di inizio attività spetta ai competenti organi di vigilanza e può essere svolto in ogni momento, anche decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e:
  - qualora emergano irregolarità sanabili (si intendono sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare senza necessità di attivare ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza procede alla presentazione di una proposta di ordinanza di adeguamento con o senza sospensione dell'attività a seconda delle circostanze;
  - qualora emergano irregolarità non direttamente sanabili (si intendono non direttamente sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare soltanto mediante l'attivazione di ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza, salve le competenze circa l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari, procede alla segnalazione al Comune/SUAP delle eventuali false dichiarazioni in atti e direttamente alla Procura di eventuali diversi reati sostanziali e, ove occorrer possa, presenta proposta di ordinanza di adeguamento (con o senza sospensione dell'attività), sospensione o cessazione a seconda delle circostanze.
6. Su richiesta dell'interessato l'ufficio di cui al comma 1, avvalendosi della Asl per le attività istruttorie in materia igienico-sanitaria, rilascia pareri preventivi. Per tali procedure non può essere chiesta all'interessato la produzione di documentazione integrativa e la pronuncia è rilasciata sulla base degli atti presentati senza pregiudizio per il successivo procedimento abilitativo di cui al comma 3.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
(Provincia di Firenze)

Sportello Unico per le Attività produttive  
suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it

### **3.3 FUNZIONI DI INTERPELLO**

1. Qualora emergano dubbi interpretativi o contrasti nella applicazione di alcune delle disposizioni del presente regolamento le Amministrazioni Comunali possono richiedere al Coordinamento SPIC, anche mediante richiesta informale tramite posta elettronica, una pronuncia in merito.
2. A tal fine:
  - a) ove la problematica attenga esclusivamente a problematiche di carattere amministrativo la relativa risposta è adottata e pubblicata a cura del Coordinamento SPIC eventualmente richiedendo un parere ai Dipartimenti Prevenzione delle ASL competenti per territorio;
  - b) ove la problematica attenga esclusivamente a profili tecnici la relativa risposta è adottata dai responsabili dei Dipartimenti Prevenzione delle ASL competenti per territorio ed è pubblicata a cura del Coordinamento SPIC;
  - c) ove la problematica attenga a profili amministrativi e tecnici la relativa risposta è concordata fra i Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti per territorio ed il Coordinamento SPIC.

### **3.4 PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI**

1. Al fine di rendere ancor più fruibile per il pubblico il presente regolamento il Coordinamento SPIC è incaricato di procedere alla:
  - predisposizione della modulistica necessaria ai fini della attivazione delle procedure previste dal presente atto, anche relativamente ai procedimenti fuori campo SUAP;
  - pubblicazione in rete del presente regolamento.
2. Il Coordinamento SPIC è autorizzato a realizzare e mettere a disposizione delle Amministrazioni e degli utenti una versione del presente regolamento realizzata aggiungendo alle presenti norme:
  - collegamenti ipertestuali alle disposizioni citate nel regolamento
  - le risposte fornite in sede di interpellato
  - eventuali disposizioni normative di fonte superiore che devono intendersi modificative e sostitutive delle disposizioni del presente regolamento.

### **3.5 DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE**

1. Ai sensi dell'art. 82 comma 7 della Legge Regionale n. 1/2005 per il quale sono fatte salve, nella materia edilizia, le disposizioni di cui al DPR 447/1998, si prende atto delle seguenti conseguenze interpretative (limitatamente alle attività rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento):
  - a) ai sensi della Legge regionale n. 1/2005 le funzioni attinenti la certificazione dei requisiti igienico-sanitari per le attività di cui al presente regolamento sono esercitate dal professionista abilitato in sede di richiesta di permesso di costruire o di presentazione della denuncia di inizio attività edilizia;
  - b) ai sensi della Legge regionale n. 1/2005 la richiesta di parere su progetti edilizi (parere preventivo) deve essere presentata dall'interessato esclusivamente per il tramite dello Sportello Unico o del Comune competente il quale si avvarrà delle funzioni istruttorie della Asl competente. Le relative prestazioni sono soggette al vigente tariffario e sono a carico dell'interessato.



**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**  
*(Provincia di Firenze)*

---

*Sportello Unico per le Attività produttive*  
*suapambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it*

### **3.6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il Comune si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale per l'esercizio delle attività di controllo sulle dichiarazioni ed istanze presentate in base al presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque per il primo biennio, il Comune si impegna a concordare con la ASL le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli sulle dichiarazioni presentate. A tal fine potrà essere sottoscritta apposita convenzione per la determinazione dei reciproci obblighi.